

**PREINTESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE BUDRIO E
GRANAROLO DELL'EMILIA**

Premesso che:

- in data 31 dicembre 2010 il Comune di Budrio e il Comune di Granarolo dell'Emilia hanno sottoscritto una convenzione avente per oggetto la gestione associata del Corpo di Polizia Municipale:
- scopo della convenzione è di consentire :
 1. una gestione coordinata di tutti i servizi di Polizia Municipale ivi compresi quelli delle politiche per la sicurezza;
 2. una razionalizzazione delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche, per ottimizzare l'utilizzo delle risorse economiche;
 3. creazione di protocolli tendenti ad uniformare i comportamenti, le procedure e metodologie di intervento;
 4. per garantire il presidio del territorio con una presenza più coordinata, rispetto alla prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale e per la protezione civile.
 5. l'incremento della capacità di creare sinergie con le altre FF.OO. ed istituzioni preposte al controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e la lotta alla criminalità minore;
- la gestione unitaria è finalizzata a garantire:
 - a. politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza attraverso azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio di riferimento, anche con riguardo alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa;
 - b. la presenza costante su tutto il territorio del Servizio Associato per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
 - c. l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio;
 - d. il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione.
- il coordinamento dei servizi di P.M. al fine di risparmiare sia risorse di personale che di dotazione strumentale, avviene attraverso la costituzione di un Comando Unico e con l'individuazione dei luoghi specifici per tipologie simili di funzione/servizi
- è stata costituita la Polizia Municipale di Budrio e Granarolo dell'Emilia formata dagli operatori già appartenenti ai rispettivi Corpi di Polizia Municipale, ai sensi della Legge n. 65/1986, del D.Lgs 267/2000 e della Legge Regionale 24/2003.
- Il Comando Unico della Polizia Municipale di Budrio e Granarolo dell'Emilia è costituito una struttura di comando del Corpo costituita da un Comandante, quale responsabile della struttura, ed un Vice Comandante, quale coadiutore, individuati con le modalità previste dalla Convenzione:
- l'ambito territoriale ottimale di cui all'art. 14 del Legge Regionale n. 24 del 04.12.03, in cui opera il Servizio corrisponde con i territori dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.
- Vista la necessità di perseguire una sempre maggior armonizzazione di tutte le funzioni/servizi il Comando dovrà strutturare l'organizzazione puntando ad un accompagnamento sia strutturale che funzionale, abbandonando logiche necessariamente superate di rigida divisione territoriale



Dato atto che, oltre a quanto detto sopra, per una gestione coordinata dei servizi da svolgere si rende necessario procedere ad una omogeneizzazione delle modalità organizzative degli orari di lavoro, dei trattamenti economici e della gestione del personale;

Considerato che il personale della Polizia Municipale svolge la propria attività in un servizio articolato su più turni e che pertanto rientra tra i soggetti a cui applicare le disposizioni dell'art. 22 del CCNL del 01.04.1999 in materia di riduzione dell'orario di lavoro;

Visto che le disposizioni del succitato articolo vengono applicate in modo differenziato nei due comuni firmatari della convenzione mentre si rende necessario uniformarle per la necessaria attività di gestione del personale;

Ritenuto opportuno far svolgere al personale in servizio una prestazione oraria pari a 36 ore settimanali, contro le 35 disposte dall'art. 22 del CCNL del 01.04.1999, per ottenere una migliore e più agevole organizzazione del sia tempo lavoro che del tempo riposo;

Stabilito che:

- il dipendente pertanto presterà 1 ora di servizio in più alla settimana, che accumulerà fino al raggiungimento di 6 ore prestate in eccedenza ai fini del successivo recupero;
- una volta maturata una eccedenza di 6 ore dovrà recuperarla inderogabilmente entro i 60 gg naturali consecutivi successivi;
- che tale recupero potrà avvenire per giornate intere o per multipli di un'ora compatibilmente con le esigenze del servizio;
- che il Comandante potrà porre obbligatoriamente a riposo il dipendente per il rispetto di quanto indicato nei punti precedenti;

Dato atto che il servizio, ordinariamente articolato su due turni, si svolgerà di norma dalle 7 alle 20, dal lunedì al sabato, con inizio tra le 7 e le 8 del mattino e termine tra le 19 e le 20;

Dato atto che per esigenze particolari, aventi carattere di straordinarietà non continuità e ripetitività in giornate consecutive (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo eventi o manifestazioni), il Comandante potrà disporre servizi con termine tra le ore 20 e le ore 22 nel rispetto dei seguenti criteri:

- preavviso minimo di 2 (due) giorni naturali, salvo motivati casi di assoluta urgenza o di carattere eccezionale;
- equa rotazione di tutto il personale disponibile;

Stabilito che tali servizi non potranno in alcun modo configurarsi come un terzo turno.

Dato atto che nell'ambito dello svolgimento dei servizi così indicati i buoni pasto saranno erogati secondo le disposizioni del contratto nazionale e dai contratti decentrati secondo le tipologie di servizio assegnate.

I servizi indicati nella successiva tabella secondo turno seconda modalità (16-22) per la particolarità dell'orario di svolgimento del servizio, concorrono, sommati ai turni serali, all'eventuale raggiungimento del tetto massimo inderogabile procapite di servizi serali indicati successivamente;

Nella logica della maggior efficienza ed efficacia dei servizi svolti tenendo conto laddove è possibile delle disponibilità o richieste dei singoli dipendenti (anche già formalmente espressa), il



personale potrà essere funzionalmente assegnato a svolgere attività indifferentemente nei locali di una o dell' altra amministrazione (Distretti) anche con cadenza giornaliera.

Si da atto che tale assegnazione funzionale non modifica in alcun modo il rapporto giuridico tra il dipendente e la propria amministrazione.

Posto che ciascun dipendente deve prestare servizio presso il Distretto a cui è assegnato, con le modalità di cui al punto precedente, che il tempo di fine e inizio servizio non può eccedere i 10 minuti, che gli spostamenti effettuati in divisa con il mezzo di servizio sono da considerarsi attività di servizio nei limiti temporali espressi al punto precedente, si individua la possibilità, come condizione di maggior favore per il singolo dipendente, su autorizzazione del Comandante, di prendere servizio presso il Distretto più vicino al proprio domicilio.

Tale facoltà potrà essere concessa solo al personale adibito a mansioni funzioni/ servizi che per tipologia e cadenza non consentano una facile programmazione dei turni di servizio data la necessità di un' alta rotazione tra i due distretti di non facile programmazione settimanale.

Ritenuto opportuno sottolineare che il processo di integrazione e armonizzazione avviato ha l'obiettivo di consolidarsi sviluppando progressivamente modalità sempre più stringenti con riguardo alla possibilità sia di costituire un'unica sede di servizio sia di adeguare la dotazione di personale del servizio all'evoluzione delle esigenze di controllo e di vigilanza dei territori.


Dato atto che tali obiettivi saranno perseguiti dalle Amministrazioni nel pieno rispetto delle normative sul contenimento della spesa pubblica con particolare riguardo alla spesa di personale;

Tutto ciò premesso le parti sottoscrivono quanto segue

Nello spirito di quanto riportato in premessa sui contenuti e le finalità della convenzione sottoscritta in data 31 dicembre 2010, le amministrazioni firmatarie stabiliscono di attivare un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Tale progetto consisterà nello svolgimento di servizi in condizioni particolari con la finalità di prevenire comportamenti tendenti a violare le disposizioni del codice della strada.

Gli orari di inizio servizio saranno

	Inizio servizio	Fine servizio
Attività di progetto (servizio notturno)	Dalle 00.00 alle 1.00 (Solitamente alle 00.00)	Dalle 6.00 alle 7.00
1° turno (servizio diurno)	Dalle 6.00 alle 8.00 (Solitamente dalle 7.00 alle 8.00)	Dalle 12.00 alle 14.00
2° turno (servizio diurno)	Dalle 13.00 alle 14.00	Dalle 19.00 alle 20.00
2° turno (II° modalità servizio)	Dalle 14.00 alle 16.00 (Solitamente alle 16.00)	Dalle 20.00 alle 22.00



diurno)		
Attività di progetto (servizio serale)	Dalle 19.00 alle 21.00 (Solitamente dalle 19.00 alle 20.00)	Dalle 1.00 alle 3.00

I Sindaci dei comuni firmatari della convenzione definiranno, di comune accordo, gli indirizzi annuali sulla base dei quali il Comandante organizzerà i servizi di cui al punto precedente fissando obiettivi quali-quantitativi concreti, tangibili e verificabili considerando prioritariamente i seguenti indicatori:

- numero di ore di vigilanza sul territorio, con prestazioni anche notturne, al fine della tutela della sicurezza stradale;
- incremento del numero di controlli al fine di prevenire la guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o comunque in grado di alterare le capacità di guida di veicoli o comunque di contrasto a fenomeni di degrado urbano;

Tutto il personale con qualifica di Polizia Municipale potrà essere chiamato ad effettuare un numero massimo annuo di servizi finalizzati allo sviluppo del suddetto progetto:

Servizi di progetto	Servizi in franchigia	Massimo dei servizi (compresa franchigia)
Servizio Notturno	0	2
Servizio Serale	2	12
Servizio Festivo	4	13

Nel caso in cui esigenze del servizio lo richiedano il Comandante potrà apportare variazioni al numero massimo di servizi, così come indicati nella tabella precedente, avendo cura di rispettare l'invarianza economica del progetto. Non potranno essere comunque superati i seguenti limiti per tipologia di servizio:


Servizi di progetto	Massimo inderogabile pro-capite
Servizio Notturno	8
Servizio Serale	20
Servizio Festivo	16

Nel caso di servizi che per particolarità dell'orario e della giornata festiva in cui si svolge, potrebbero essere inseriti contemporaneamente in due delle tre categorie sopraindicate, sarà conteggiato solo con riferimento al servizio superiore nell'ordine elencato alla tabella precedente.

Sarà cura del Comandante procedere alla programmazione di tali servizi, di norma mensilmente, in modo tale da garantire un'equa distribuzione dei servizi tra i vari addetti. I limiti indicati sopra potranno essere derogati su base volontaria oppure per cause di forza maggiore (calamità naturali, particolari situazioni di ordine pubblico, etc.).

Le parti, al fine di garantire la tutela degli addetti in termini di sicurezza e per garantire la massima operatività, convengono :






1. per i servizi serale le pattuglie saranno composte da 3 addetti;
2. per i servizi notturni da 4 addetti di cui un ufficiale di P.G.;
3. per i servizi diurni in giornata festiva da 2 addetti;
4. tra un servizio di progetto, così come elencati alla tabella precedente, ed un servizio diurno in giornata feriala ogni operatore coinvolto dovrà effettuare una pausa di riposo non inferiore a 11 ore per garantirne il recupero psico-fisico;

Con riferimento alle disposizioni di cui ai sopraindicati punti 1, 2 e 3, le parti convengono che in caso di imprevedibile mancato raggiungimento dei numeri minimi di personale per turno di servizio (malattia, assenza improvvisa del personale comandante o simile...), verrà tentata la sostituzione del personale assente. Qualora la sostituzione non sia possibile, i turni di servizio potranno comunque essere svolti avendo cura di ricalibrare le tipologie di attività. Rimane ferma la possibilità per il Comandante di disporre, con ragionevole anticipo, che il servizio non venga effettuato qualora il personale non sia ancora entrato in servizio.

Gli enti firmatari della convenzione convengono inoltre di istituire un servizio di reperibilità sul territorio dei comuni interessati. Le modalità operative saranno definite dal Comandante nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro.

Le parti concordano di riconoscere per l'effettuazione dei servizi descritti sopra un budget annuo massimo, per ogni comune, fissato annualmente in rapporto al numero di dipendenti assegnati al servizio e ai citati numeri massimi di servizi previsti, da ripartirsi secondo i criteri definiti dal Comandante e comunicati per informazione alle rappresentanze sindacali:

Comune di Granarolo dell'Emilia anno 2011 euro 6.000,00
Comune di Budrio anno 2011 euro 9.600,00

Le parti prevedono inoltre di versare per ogni dipendente una somma pari a 1.200,00 euro da destinare esclusivamente a forme di previdenza integrativa. Tale importo si intende per dipendente a tempo indeterminato e a tempo pieno, con l'applicazione di una riduzione commisurata alla presenza in servizio relativamente al personale eventualmente in part-time. Per il personale a tempo determinato il versamento avverrà dopo il compimento di un anno di servizio prestato, con effetti economici decorrenti dalla data di inizio del servizio.

Tali importi saranno finanziati con parte dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada, ai sensi delle disposizioni dell'art. 208 del D.Lgs. 285/92 "Codice della strada", come segue:

- per il comune di Budrio:
 - quanto a euro 9.600,00 a carico del Fondo di cui all'articolo 15 del CCNL dell'1/4/99 come risorse aggiuntive di cui al comma 5.
 - quanto a euro 10.800,00 da versare a titolo di previdenza integrativa saranno stanziati in apposito capitolo di bilancio.
- per il comune di Granarolo dell'Emilia, per l'anno 2011:
 - quanto a euro 2.000,00 a carico del Fondo di cui all'articolo 15 del CCNL dell'1/4/99 come risorse aggiuntive di cui al comma 5.
 - quanto a euro 4.000,00 a carico del Fondo di cui all'articolo 15 del CCNL dell'1/4/99 come risorse di cui al comma 2. Per l'anno 2011 in considerazione del fatto che si è appena avviata la discussione sul CCDL, qualora le risorse di cui al comma 2 dell'art.15 del CCNL del 1/4/99 non fossero sufficienti a garantire la copertura dell'intera somma, l'Amministrazione si impegna a integrare di un importo pari alla suddetta differenza, maggiorata del 20%, la somma indicata al punto successivo.



